



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO


SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	ENZO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SIMONE	GIOVANNI BATTISTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 526/2016
depositato il 19/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IRAP 2010
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

SOCIETA' ITALIANA LATTIERA CERVARO S.I.L.C. SRL
VIA NAZIONALE SNC 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentato da:

SCRIMA MICHELE
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 1 I 1 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 526/2016

UDIENZA DEL

15/07/2016 ore 11:00

N°

461/17

PRONUNCIATA IL:

15 LUG 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 MAR 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Murianosca Bianchino

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TFK030302641/2015, notificato il 09/12/2015, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino, procedeva al disconoscimento di componenti negativi per € 48.988,00 ai fini delle imposte dirette ed IRAP rispettivamente ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73 ed ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 446/1997, nonché contestava l'indetraibilità dell'IVA per € 9.798,00, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72, quindi, irrogava le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi come da prospetto .

Avverso il suindicato avviso di accertamento la società presentava istanza di accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, procedimento conclusosi con la mancata definizione dell'annualità accertata .

Avverso il suindicato avviso di accertamento, la Società Ricorrente – come sopra meglio specificata- proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti eccezioni :

- 1 . Nullità assoluta dell'accertamento per difetto di sottoscrizione per cd, delega in bianco .*
- 2. Nullità assoluta dell'accertamento per vizio di notifica, in quanto notificato ad una società cancellata, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio .*
- 3. Nullità dell'avviso di accertamento per errata indicazione del periodo d'imposta .*
- 4. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di fondamento e carenza di prove, difetto e/o carenza di motivazione .*
- 5. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio .*
- 6. Nel merito, l'infondatezza dell'avviso di accertamento in quanto inerenti e deducibili tutti i costi ripresi a tassazione con conseguente detraibilità della relativa IVA .*

Conclude per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnato avviso di accertamento .

Con controdeduzioni del 26/05/2016 si costituiva la resistente A.F. che eccepiva l'assoluta infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto .

La ricorrente produceva memoria illustrativa in data 04/07/2016 .

Regolarmente radicatosi il contraddittorio in data 15/07/2016 il ricorso veniva trattenuto in decisione, già concessa la sospensione ex art. 47 d.lgs,vo 546/92 con ordinanza n° 1142/16 del 13/05/2016 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto .

Si prende atto della corposa ed apprezzabile attività defensionale poste in essere nell'interesse della ricorrente e delle molteplici eccezioni di nullità ed illegittimità proposte in ricorso .

Quanto alla legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato si rileva come l'avviso reca la indicazione dell'asterisco a fianco della firma, simbolo che precede la dicitura su delga del Direttore Provinciale, e come non vi è traccia alcuna della cennata delega . Per vero viene prodotto in atti solo in sede contenziosa, l'ordine di servizio in base al quale il funzionario sottoscrittore sarebbe stato autorizzato dalla direzione .

L'omessa allegazione della delega e l'omessa indicazione, in altri casi della delega stessa comporta di per se la nullità dell'atto che deve essere integro (anche e soprattutto in relazione alla legittimazione) al momento della sua formazione . Sicchè il deposito dell'ordine di servizio in sede contenziosa non sana la cennata nullità . Si evidenzia inoltre che trattasi di atto della parte in causa sulla cui collocazione temporale non è possibile effettuare alcuna concreta attività di verifica da parte del contribuente e dello stesso giudicante .

In ogni caso, pur avendo tale nullità carattere assorbente su ogni altra censura si rileva come l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione sia radicalmente privo di motivazione . L'attività dell'Ufficio si è sostanzialmente limitata alla contestazione di asserite irregolarità omettendo qualsiasi concreta motivazione e soprattutto non esplicitando l'iter logico -argomentativo che avrebbe portato l'A.F., all'adozione del provvedimento .

Tanto esimerebbe da qualsiasi altra valutazione nel merito .

Quindi , nel momento in cui il contribuente provi "la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa", grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale intende disconoscerne l'inerenza, l'onere di fornire la relativa dimostrazione .

Non va sottaciuto, infine, che il ricorrente ha fornito ampia documentazione contraria all'assunto dell'A.F., che, a sua volta ha formalizzato contestazioni ambigue e poco convincenti . Ne discende la nullità dell'atto impugnato .



Quanto al governo delle spese, la Commissione , per la complessità della fattispecie, ritiene di doverle compensare .

P.Q.M.


Accoglie il ricorso . Annulla l'atto impugnato . Compensa le spese .

Avellino, 15/07/2016

Il Relatore



Il Presidente





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO


SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	ENZO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SIMONE	GIOVANNI BATTISTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 526/2016
depositato il 19/04/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302641/2015 IRAP 2010
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

SOCIETA' ITALIANA LATTIERA CERVARO S.I.L.C. SRL
VIA NAZIONALE SNC 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentato da:

SCRIMA MICHELE
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 1 I 1 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 526/2016

UDIENZA DEL

15/07/2016 ore 11:00

N°

461/17

PRONUNCIATA IL:

15 LUG 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 MAR 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Muriarosa Bianchino

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TFK030302641/2015, notificato il 09/12/2015, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino, procedeva al disconoscimento di componenti negativi per € 48.988,00 ai fini delle imposte dirette ed IRAP rispettivamente ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73 ed ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 446/1997, nonché contestava l'indetraibilità dell'IVA per € 9.798,00, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72, quindi, irrogava le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi come da prospetto .

Avverso il suindicato avviso di accertamento la società presentava istanza di accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, procedimento conclusosi con la mancata definizione dell'annualità accertata .

Avverso il suindicato avviso di accertamento, la Società Ricorrente – come sopra meglio specificata- proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti eccezioni :

- 1 . Nullità assoluta dell'accertamento per difetto di sottoscrizione per cd, delega in bianco .*
- 2. Nullità assoluta dell'accertamento per vizio di notifica, in quanto notificato ad una società cancellata, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio .*
- 3. Nullità dell'avviso di accertamento per errata indicazione del periodo d'imposta .*
- 4. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di fondamento e carenza di prove, difetto e/o carenza di motivazione .*
- 5. Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio .*
- 6. Nel merito, l'infondatezza dell'avviso di accertamento in quanto inerenti e deducibili tutti i costi ripresi a tassazione con conseguente detraibilità della relativa IVA .*

Conclude per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'impugnato avviso di accertamento .

Con controdeduzioni del 26/05/2016 si costituiva la resistente A.F. che eccepiva l'assoluta infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto .

La ricorrente produceva memoria illustrativa in data 04/07/2016 .

Regolarmente radicatosi il contraddittorio in data 15/07/2016 il ricorso veniva trattenuto in decisione, già concessa la sospensione ex art. 47 d.lgs,vo 546/92 con ordinanza n° 1142/16 del 13/05/2016 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto .

Si prende atto della corposa ed apprezzabile attività defensionale poste in essere nell'interesse della ricorrente e delle molteplici eccezioni di nullità ed illegittimità proposte in ricorso .

Quanto alla legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato si rileva come l'avviso reca la indicazione dell'asterisco a fianco della firma, simbolo che precede la dicitura su delega del Direttore Provinciale, e come non vi è traccia alcuna della cennata delega . Per vero viene prodotto in atti solo in sede contenziosa, l'ordine di servizio in base al quale il funzionario sottoscrittore sarebbe stato autorizzato dalla direzione .

L'omessa allegazione della delega e l'omessa indicazione, in altri casi della delega stessa comporta di per se la nullità dell'atto che deve essere integro (anche e soprattutto in relazione alla legittimazione) al momento della sua formazione . Sicchè il deposito dell'ordine di servizio in sede contenziosa non sana la cennata nullità . Si evidenzia inoltre che trattasi di atto della parte in causa sulla cui collocazione temporale non è possibile effettuare alcuna concreta attività di verifica da parte del contribuente e dello stesso giudicante .

In ogni caso, pur avendo tale nullità carattere assorbente su ogni altra censura si rileva come l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione sia radicalmente privo di motivazione . L'attività dell'Ufficio si è sostanzialmente limitata alla contestazione di asserite irregolarità omettendo qualsiasi concreta motivazione e soprattutto non esplicitando l'iter logico -argomentativo che avrebbe portato l'A.F., all'adozione del provvedimento .

Tanto esimerebbe da qualsiasi altra valutazione nel merito .

Quindi , nel momento in cui il contribuente provi "la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa", grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale intende disconoscerne l'inerenza, l'onere di fornire la relativa dimostrazione .

Non va sottaciuto, infine, che il ricorrente ha fornito ampia documentazione contraria all'assunto dell'A.F., che, a sua volta ha formalizzato contestazioni ambigue e poco convincenti . Ne discende la nullità dell'atto impugnato .



Quanto al governo delle spese, la Commissione , per la complessità della fattispecie, ritiene di doverle compensare .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso . Annulla l'atto impugnato . Compensa le spese .

Avellino, 15/07/2016

Il Relatore



Il Presidente

